

STATUTO

Associazione Culturale Musicale - APS

"SCHOLA CANTORUM DON RAFFAELE LAGADARI"

Art.1 – Denominazione, sede e durata

- 1.1. E' costituita, in data 20 agosto 2024, l'Associazione culturale musicale senza scopi di lucro, denominata **Associazione "SCHOLA CANTORUM DON RAFFAELE LAGADARI"**, di seguito denominata brevemente "Associazione".
- 1.2. L'associazione intende conformarsi al Codice del Terzo Settore - CTS (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss. modifiche), assumere la qualifica di associazione di promozione sociale - APS. La qualifica di "associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto della sua iscrizione nella sezione APS del RUNTS. In tal caso, la denominazione potrà essere integrata anche con l'acronimo ETS o con la locuzione Ente del terzo Settore.
- 1.3. L'Associazione ha sede in Rombiolo (VV), presso la parrocchia San Michele, Piazza Italia. Il Consiglio Direttivo, con sua delibera, potrà trasferire la sede e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio. Il trasferimento della sede non comporta la variazione dello statuto o di regolamenti interni, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Scopo

- 2.1. L'associazione, democratica e apolitica, non persegue, come scopo istituzionale, alcuna finalità lucrativa ed è apartitica.
- 2.2. L'associazione, quale Ente del Terzo Settore, nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
- 2.3. Scopo dell'associazione è in particolare:
- Promuovere e favorire la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti sia fra i giovani;
 - Promuovere e favorire la crescita artistica e umana delle giovani generazioni;
 - Promuovere e favorire manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni forma di spettacolo o di fruizione del settore artistico;
 - Favorire il dialogo e la collaborazione con le istituzioni civili, gli enti locali, le organizzazioni sociali, le scuole di ogni ordine e grado per promuovere iniziative di solidarietà e di utilità sociale anche tramite opportune forme di convenzionamento;
 - Realizzare esperienze di servizio sociale, di formazione e di animazione culturale.

- f. Promuovere, sviluppare e diffondere la cultura musicale e degli artisti operanti in tutto il mondo, valorizzandone l'opera, l'immagine e l'ingegno in Italia e all'estero. Tutto ciò senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili, favorendo, nel modo più completo possibile, la diffusione, la produzione e la distribuzione delle loro opere mediante la divulgazione, la valorizzazione artistica ed immagine con la creazione di iniziative e servizi, anche rivolti a terzi, nei settori della cultura, del turismo, dell'arte e dello spettacolo, che soddisfino l'aspirazione propria dei soci.

Art.3 – Attività

3.1. In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/2017 e successive modificazioni, l'associazione opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

L'Associazione svolge in via principale la seguente attività di interesse generale:

1. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3.2. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:

- a) Promuovere, organizzare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale sia tra gli adulti che tra i giovani e i bambini;
- b) Favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ecologico-naturalistiche, di salvaguardia e promozione del territorio, cinematografiche, ricreative, rassegne, festival, conferenze, concorsi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
- c) Promuovere la formazione di gruppi strumentali e complessi vocali, coordinandone le attività;
- d) Svolgere attività editoriale curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione gratuita di periodici, riviste, testi musicali, materiale fotografico, informativo e audiovisivo ecc., per la diffusione e divulgazione dell'attività dell'associazione;
- e) Attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazione con altri Enti Pubblici e privati, associazioni e/o scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita; organizzare manifestazioni musicali per le scuole, gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, e il disadattamento e dell'handicap;
- f) Collaborare con artisti, esperti o altro personale specializzato per il raggiungimento degli obiettivi statutari;

- g) Stipulare contratti/convenzioni/accordi con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, altre associazioni di settore, nonché service audio-luci a supporto delle proprie attività;
- h) Offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati, attraverso la gestione di teatri, musei, biblioteche e/o fonoteche;
- i) Svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelerà utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale e degli artisti.
- j) In via sussidiaria e non prevalente l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
- k) Svolgere ogni altra operazione per il raggiungimento degli scopi sociali.

3.3. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può esercitare e organizzare inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. L'individuazione di tale attività verrà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

3.4. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 gli enti del Terzo Settore, possono realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto del principio di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - Gestione delle attività organizzate

4.1. Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati dal Consiglio Direttivo. Con riferimento all'art. 36 del D.lgs. 117/2017, in caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo.

4.2. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

4.3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni.

4.4. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art.5 – Ammissione e diritti dei soci

5.1. Possono essere soci tutte le persone maggiorenni che, per interesse culturale ovvero per interessi professionali e/o di studi, vogliono aderire all'attività dell'associazione e che, avendone fatto richiesta, ne ottengono l'ammissione dal consiglio direttivo.

- 5.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.
- 5.3. La domanda in carta libera, sarà indirizzata al presidente e deve indicare, oltre ai dati anagrafici e fiscali, un recapito fisico o elettronico al quale verranno indirizzate le comunicazioni sociali nonché l'accettazione dello statuto e degli organi di rappresentanza sociale.
- 5.4. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze statutarie, ed a tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri soci che con i terzi.
- 5.5. I soci si dividono in fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.
- 5.6. **Soci fondatori** sono tutti coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Assemblea.
- 5.7. **Soci ordinari** sono coloro che, a domanda, avendone i requisiti, chiedono di far parte dell'associazione. La partecipazione dei soci all'elaborazione e alla gestione dei programmi e delle attività è considerata prerogativa sostanziale e inalienabile di ciascun socio oltre che a garanzia di democrazia per il buon funzionamento dell'associazione.
- 5.8. I soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è fissato dal consiglio direttivo.
- 5.9. Tutti i soci ordinari hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all'elettorato attivo e passivo per la nomina del consiglio direttivo. Soci Ordinari sono anche i soci fondatori.
- 5.10. **Soci sostenitori** sono coloro che versano una quota associativa mensile o annuale a titolo di contributo volontario, anche per usufruire di particolari servizi resi dall'associazione. Chiedono l'adesione all'attività dell'associazione e partecipano alla vita sociale senza diritto di voto.
- 5.11. **Soci onorari** sono persone, enti o istituzioni distintisi per la loro opera di salvaguardia, proposizione, e divulgazione della musica e della cultura in generale, ed insigniti di tale carica, su proposta unanime del consiglio direttivo o dell'assemblea dei soci. Hanno funzione simbolica e di rappresentanza, possono partecipare alla vita sociale senza diritto di voto.
- 5.12. L'associazione può fornire a tutti i soci una tessera sociale che avrà la validità di un anno.
- 5.13. La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
- a. Dimissioni scritte, motivate, indirizzate al consiglio direttivo;
 - b. Mancato versamento della quota associativa annuale malgrado l'invito formale da parte del consiglio direttivo;
 - c. Allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal consiglio direttivo e, in caso di appello, dall'assemblea che decide in via definitiva;
 - d. Inadempienza o disinteresse verso l'attività sociale. In casi particolarmente gravi e motivati, il consiglio direttivo potrà negare il rinnovo dell'iscrizione sociale. In ogni caso il socio

dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale.

5.14. I soci, in regola con il pagamento della quota di associazione, hanno diritto di partecipare all'assemblea personalmente o facendosi rappresentare d'altro socio purché munito di delega scritta e di usufruire di tutti servizi gratuitamente offerti dall'associazione.

5.15. A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall'associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

5.16. Le quote versate dei soci non sono trasmissibili e non sono soggette a rivalutazione.

5.17. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa, se prevista, è intrasmissibile.

5.18. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

5.19. L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, per il perseguimento delle attività istituzionali.

5.20. L'associazione può in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5.21. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 – Gli organi sociali

6.1. Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea generale dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente

6.2. Gli organi restano in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

6.3. Le cariche e le attività sociali svolte dai soci sono gratuite e non sono retribuite in alcun modo.

Art.7 – L'Assemblea

7.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Essa è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. In subordine, dal socio più anziano di vita associativa (a parità di condizione, prevarrà l'anzianità anagrafica).

7.2. Viene convocata in seduta ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno, e in seduta straordinaria ogni volta se ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno la metà dei soci con diritto di voto.

7.3. La convocazione dell'assemblea viene effettuata dal presidente mediante:

1. Invio di e-mail e/o di lettera cartacea e/o di pubblicazione dell'avviso sulla *home page* del sito web dell'Associazione e/o altro mezzo di telecomunicazione purché sia verificabile la trasmissione, almeno sette (7) giorni prima della convocazione;
 2. Ovvero con l'affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative almeno 20 giorni prima della convocazione.
- 7.4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'orario e la sede ove si tiene la riunione.
- 7.5. È validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.
- 7.6. Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate.
- 7.7. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera sulle seguenti questioni:
1. Discussione ed approvazione del bilancio preventivo presentato dal consiglio direttivo sulle attività da svolgere;
 2. Discussione ed approvazione del bilancio consuntivo predisposto dal consiglio direttivo sull'attività svolta;
 3. Elezione dei membri del consiglio direttivo;
 4. Ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal consiglio direttivo;
 5. Approvazione del programma annuale dell'associazione.
 6. Proposta di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
 7. Determinazione degli indirizzi dell'attività dell'associazione;
 8. Approvazione dei regolamenti interni;
 9. Deliberare ogni altro argomento e questione previsti dall'ordine del giorno.
- 7.8. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.
- 7.9. Hanno diritto di voto, i soci fondatori, i soci ordinari che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, purché in regola con il versamento della quota. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
- 7.10. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.
- 7.11. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.
- 7.12. Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:
1. Approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;

2. Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.

Art.8 – Il Consiglio Direttivo

8.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea fra i soci e composto da tre a cinque membri, compreso il Direttore Artistico-Musicale che ne fa parte di diritto. Resta in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

8.2. L'assemblea può decidere il numero dei componenti del consiglio direttivo in base al numero complessivo degli iscritti dell'associazione, garantendo sempre il numero dispari e assicurando comunque che in seno al consiglio direttivo i soci fondatori siano adeguatamente rappresentati.

L'Assemblea provvede alla sostituzione dei membri eletti nel caso in cui essi vengano dichiarati decaduti ai sensi del precedente articolo 4.

8.3. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente almeno due volte l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

8.4. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

8.5. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

8.6. In caso di parità, il voto del presidente è da considerarsi prevalente.

8.7. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del segretario.

8.8. Il consiglio direttivo è composto da:

- a. Il Presidente
- b. Il Vicepresidente
- c. Il Direttore Artistico-musicale
- d. Il Segretario
- e. Il Tesoriere

8.9. Il Consiglio Direttivo:

- a. Elabora il programma delle attività dell'associazione da sottoporre al parere e all'approvazione dell'assemblea generale dei soci;
- b. Amministra il fondo sociale;
- c. Redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d. Delibera sulle decisioni urgenti assunte dal presidente;
- e. Presenta annualmente all'assemblea i bilanci ed una relazione dell'attività svolta;
- f. Propone all'assemblea gli indirizzi dell'attività dell'Associazione;
- g. Stabilisce criteri di determinazione delle quote annue di associazione;
- h. Delibera sull'ammissione o esclusione dei soci.

Art. 9 – Il Presidente

9.1. Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione. A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio.

9.2. Il presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

9.3. Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del consiglio direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.

9.4. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e l'assemblea dei soci.

9.5. Il Presidente presiede il consiglio direttivo e l'assemblea dei soci. In caso di assenza o impedimento del presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vicepresidente.

Art. 10 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento; nell'espletamento di tale incarico svolge tutte le funzioni proprie del presidente.

Art. 11 – Il Segretario

Il Segretario redige i verbali di assemblea e del consiglio, conserva i libri sociali e provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art. 12 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili e della custodia del denaro dell'associazione.

Art. 13 – Il Direttore Artistico/Musicale

13.1. Il Direttore Artistico/Musicale è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica per un triennio ed è rieleggibile. Egli partecipa ai lavori del Consiglio ed ha diritto di voto.

13.2. Compiti del Direttore Artistico/Musicale:

1. Definire lo stile ed il percorso artistico del Coro e dell'Associazione;
2. Elaborare la programmazione artistica dell'Associazione;
3. Curare la concertazione e la direzione musicale della Schola Cantorum;
4. Stabilire la durata e la frequenza delle prove settimanali.

Art. 14 – Quota Associativa Annuale

La quota associativa annuale è fissata ogni anno dal consiglio direttivo nel bilancio di previsione.

Art.15 – Patrimonio e risorse economiche

15.1. Il patrimonio (comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. Beni mobili ed immobili;
2. Fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. Erogazioni, donazioni e lasciti.

15.3. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

1. Quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
2. Eredità, donazioni e legati;
3. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
9. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo;
10. Da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'associazione.

15.4. L'associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili e immobili, atte a migliorare il conseguimento dei fini statutari, può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere l'attività dei soci. L'associazione può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, aderire a consorzi tra enti e associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale e organizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali.

15.5. Eventuali utili conseguiti da servizi o prestazioni rese dai soci, non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità sociali.

15.6. L'associazione, ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale.

15.7. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da

eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.16 – Scritture contabili

Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente.

Art.17 – Rendiconto economico finanziario

17.1. L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'associazione.

17.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

17.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo, deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

17.4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art. 18 - Regolamento Interno

Per quanto non previsto dal presente statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del consiglio direttivo previo ratifica dell'assemblea generale dei soci.

Art. 19 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

19.1. L'Associazione se non già iscritta, si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

19.2. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

19.3. Una volta iscritta, l'Associazione integra l'acronimo APS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico nonché gli estremi dell'iscrizione.

Art.20 – Scioglimento

20.1. La decisione di scioglimento dell'associazione potrà essere presa dalla maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti ad una apposita assemblea straordinaria dei soci, che sarà valida se avrà la partecipazione di almeno i tre quarti dei soci.

20.2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo tra i soci e determinandone i poteri.

20.3. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, verrà devoluto ad utilità generale.

Art. 21 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nella esecuzione del presente statuto o ad esso connesse, ivi compreso il pagamento e le quote sociali, verranno devolute ad un tentativo di conciliazione da espletarsi presso la Camera di Commercio di Vibo Valentia. Tutti i soci si impegnano pertanto a cercare sempre e comunque un equo e bonario componimento delle controversie, tuttavia in caso di mancata conciliazione, sarà competente in via esclusiva il foro di Vibo Valentia.

Art. 22 – Rinvio a leggi

22.1. Il presente statuto, strutturato in complessivi 22 articoli, è integralmente accettato dei soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

22.2. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni) e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Angelo P...

Michela L...

Enrico L...

Sabina Lapada

Barbara Loppo

Luigi F...

Orlando R...

Registrazione a Vibo Valentia il 18-08-2024
N. 691 Serie 3 Versati con mod. F24
Euro.....



L'Addetto (*)
Domenico Oracchio
Firma su delega del Direttore Provinciale
Ernesto Carboni